



COMUNE DI OSTIANO

(Provincia di Cremona)

Piazza Marconi,5 –26032 - Ostiano (CR)

C.F. 00322970195 - P.I. 00322970195 - Tel. 0372 - 856914 – 856918 Fax 0372-840049

e-mail : info@comune.ostiano.cr.it ufficiotecnico2@comune.ostiano.cr.it

Prot. n. 7043 del 24/10/2025

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 24/10/2025

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto e/o somministrazione di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, in occasione della FIERA DI SAN GAUDENZIO 2025 nei giorni 25 – 26 OTTOBRE 2025.

IL VICE- SINDACO

nella sua qualità di Autorità di pubblica sicurezza

Premesso che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcool correlati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, come affermato dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.d. sono finalizzate a disciplinare "*adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali*" ritenendo, pertanto, la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto-legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Rilevato che in occasione dell'annuale Fiera di San Gaudenzio si intensifica la vendita di bevande e considerato che:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre che al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone, vietando la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice penale;

Richiamato l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcool correlati*" che prevede:

- l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;

- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "*Decreto-legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa*" nella quale si legge, fra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Considerato che nei giorni dal 24/10 al 27/10 si terrà la consueta FIERA DI SAN GAUDENZIO, in Ostiano, per il quale è prevista l'affluenza di numeroso pubblico, soprattutto nelle giornate del 25/10 e 26/10/2025;

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Polizia Locale vigenti;

Per le motivazioni illustrate in premessa,

ORDINA

Per i giorni 25 e 26 Ottobre 2025, in occasione della FIERA DI SAN GAUDENZIO 2025, dalle ore 16:00 del 25/10/2025 alle ore 02:00 del giorno 27/10/2025:

- è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro o in contenitori di alluminio solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;

- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e contenitori di alluminio nelle aree interessate dal Luna Park;
- è consentita la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e alluminio a condizione che le stesse siano appositamente racchiuse in buste o altri involucri protettivi (carta, cartone, ecc.) e che l'acquirente, detentore delle stesse, si allontani dall'area della fiera percorrendo il tragitto pedonale e/o veicolare più breve senza effettuare soste.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00. In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Locale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica, al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Ostiano, 24/10/2025

IL VICE- SINDACO
Autorità di pubblica sicurezza
f.to Nicola Posio